

## **Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Cass. n. 18076/2020**

Assicurazione - assicurazione della responsabilit  civile - facolt  e obblighi dell'assicuratore - Spese giudiziali dovute dall'assicurato al danneggiato vittorioso - Tipologia - Caratteristiche - Diritto al rimborso da parte dell'assicuratore nei limiti del massimale - Irrilevanza di tale limite per le spese di resistenza - Fondamento.

In materia di assicurazione della responsabilit  civile, l'assicurato ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che   stato costretto a rifondere al terzo danneggiato (c.d. spese di soccombenza) entro i limiti del massimale, in quanto costituiscono una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito, nonch  delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli (c.d. spese di resistenza), anche in eccedenza rispetto al massimale purch  entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma 3, c.c., in quanto, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (1914 c.c.) perch  sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore; le spese di chiamata in causa dell'assicuratore non costituiscono invece n  conseguenza del rischio assicurato n  spese di salvataggio, bens  comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18076 del 31/08/2020 (Rv. 658762 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Civ\\_art\\_1905](#), [Cod\\_Civ\\_art\\_1914](#), [Cod\\_Civ\\_art\\_1917](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_091](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_092](#)

---

## **Spese giudiziali**

**corte**

**cassazione**

**18076**

**2020**